

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

DIRITTO CIVILE

02

TUTELA DEI DIRITTI - Pegno

FISCALE

03

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus

04

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Sopravvenienze attive

06

RISCOSSIONE - Modello F24 - Versamenti unificati

LAVORO

08

PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali

09

Leggi In evidenza

TUTELA DEI DIRITTI

Pegno - Pegno mobiliare non possessorio - Registro dei pegni non possessori - Operatività (comunicato stampa Agenzia delle Entrate 14.6.2023 n. 26)

Con il comunicato stampa 14.6.2023 n. [26](#), l'Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che è operativo dal 15.6.2023 il registro dei pegni non possessori, istituito dal DM 114/2021, ed è disponibile il servizio web per inviare le domande di iscrizione, rinnovazione, modifica o cancellazione del pegno mobiliare non possessorio.

Inoltre, la risoluzione 14.6.2023 n. [26](#) e il provv. 14.6.2023 n. [212883](#) hanno istituito, rispettivamente, i nuovi codici tributo per il versamento tramite il modello F24 dei diritti dovuti per le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, e il codice negozio da indicare nella richiesta di registrazione (modello 69) ai fini dell'imposta di registro.

Pegno mobiliare non possessorio

Questa particolare figura di pegno è stata introdotta dall'[art. 1](#) del DL 3.5.2016 n. 59, il quale prevede che gli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese possono costituire il pegno non possessorio a garanzia di crediti inerenti all'esercizio dell'impresa su:

- beni mobili, anche immateriali, destinati all'esercizio dell'impresa;
- crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio.

Sono esclusi i beni mobili, anche immateriali, registrati.

L'elemento caratteristico di questo tipo di garanzia è che, a differenza del pegno "tradizionale", per la costituzione del quale occorre che la cosa o il documento sia consegnato al creditore, non è necessario che il creditore privi il debitore del possesso dei beni, cosicché il debitore possa continuare a utilizzare l'oggetto di pegno, anche trasformandolo o sostituendolo con beni analoghi.

Questo meccanismo è finalizzato a favorire l'accesso al credito delle imprese, che spesso possono offrire in garanzia esclusivamente beni necessari alla produzione e di cui non possono privarsi.

Il pegno non possessorio si costituisce mediante contratto che, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito.

Perché produca effetti verso i terzi e sia opponibile a questi, il pegno deve essere iscritto in un registro informatizzato ("registro dei pegni non possessori"), istituito dal DM 114/2021, ma rimasto inattivo fino alla comunicazione del 14.6.2023.

Registro dei pegni non possessori

Il Registro dei pegni non possessori è tenuto dall'Agenzia delle Entrate ed è accessibile a partire dal 15.6.2023, entrando nell'area riservata del sito dell'Agenzia.

Nel Registro sono inserite, secondo l'ordine di ricezione, le formalità presentate, indicando il numero d'ordine, il giorno della richiesta, la persona del richiedente e le persone per cui la richiesta è fatta, la data del titolo costitutivo del pegno non possessorio presentato con la domanda, l'oggetto della richiesta.

Per l'iscrizione, si prevede che la parte richiedente o il suo rappresentante presenti al conservatore, per via telematica, il titolo costitutivo del pegno non possessorio, unitamente ad una domanda sottoscritta digitalmente. La domanda deve indicare tutte le informazioni richieste dall'[art. 3 co. 2 del DM 25.5.2021](#) ed essere in forma di atto pubblico, di scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, di contratto sottoscritto digitalmente ai sensi dell'[art. 24](#) del DLgs. 82/2005, o di provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Il Registro pegni e la raccolta delle domande sono consultabili da chiunque per via telematica.

Si ricorda che, prima dell'attivazione del Registro, erano state individuate:

- le modalità di versamento dei tributi e dei diritti dovuti per la registrazione del titolo e per l'esecuzione delle formalità legate al Registro (provv. Agenzia delle Entrate 5.4.2023 n. [120760](#));
- le specifiche tecniche per la redazione delle domande e dei correlati titoli, nonché per la relativa

trasmissione al conservatore (provv. Agenzia delle Entrate 12.1.2023).

art. 1 DL 3.5.2016 n. 59

Risoluzione Agenzia Entrate 14.6.2023 n. 26

Comunicato stampa Agenzia Entrate 14.6.2023 n. 26

Il Quotidiano del Commercialista del 15.6.2023 - "Al via le domande on line per il pegno mobiliare non possessorio" - Pasquale

Il Sole - 24 Ore del 15.6.2023, p. 38 - "Pegno non possessorio, da oggi le domande al registro delle Entrate" - Busani A.

Il Quotidiano del Commercialista del 11.2.2022 - "Pegno non possessorio in attesa del registro informatico" - Pasquale

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus - Novità del DL 11/2023 (c.d. "Blocca opzioni") - Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 13.6.2023 n. 13)

Con la circ. Agenzia delle Entrate 13.6.2023 n. [13](#), sono stati forniti chiarimenti in relazione alle novità in materia di *superbonus* che sono state introdotte dal DL [176/2022](#) (decreto "Aiuti-quater"), dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) e dal DL [11/2023](#) (c.d. decreto "Blocca opzioni" o "Cessione").

Aliquota applicabile per le spese sostenute nel 2023

Nel documento viene ricordato che, per gli interventi relativi a edifici condominiali e a edifici interamente posseduti da persone fisiche (composti, questi ultimi, da un numero di unità immobiliari "principali" non inferiore a due e non superiore a quattro), oltre che alle unità immobiliari delle persone fisiche all'interno dello stesso condominio o edificio e agli enti del Terzo settore, sono state inserite norme transitorie che dividono:

- relativamente alle spese sostenute nel 2023, gli interventi che possono beneficiare del *superbonus* nella misura del 110% da quelli che possono beneficiarne solo nella misura del 90% ([art. 1](#) co. 894 della L. 197/2022),

- relativamente alle modalità di fruizione del beneficio (sia *superbonus* che per altri *bonus* edilizi), gli interventi che possono continuare a fruire dei *bonus* anche nella forma opzionale di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito da quelli che possono continuare a fruire dei *bonus* soltanto nella forma "naturale" della detrazione in dichiarazione dei redditi ([art. 2](#) co. 2 e 3 del DL 11/2023).

Con riguardo al primo aspetto, la data "spartiacque", tra *superbonus* al 110% e *superbonus* al 90%, di presentazione della richiesta di titolo abilitativo è quella del:

- 31.12.2022, nel caso di lavori di demolizione e ricostruzione;
- 25.11.2022, nel caso di lavori diversi da quelli di demolizione e ricostruzione (data che viene spostata al 31.12.2022, nel caso in cui si tratti di lavori su parti comuni condominiali e la relativa delibera assembleare, che deve comunque essere stata approvata entro il 24.11.2022, risulti approvata prima del 19.11.2022).

Rilevanza della CILA *superbonus*

Tra le condizioni per poter continuare a beneficiare dell'aliquota al 110% per le spese sostenute nel 2023, quindi, rileva esclusivamente la CILA, di cui all'[art. 119](#) co. 13-ter del DL 34/2020, e non invece altri titoli edilizi eventualmente richiesti. Eccezioni per le quali non si rende necessaria la presentazione della CILA *superbonus* riguardano gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi iniziati in data antecedente all'introduzione dell'obbligo di presentazione della CILA (in questo caso rileva la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all'epoca vigente).

Progetti in variante al titolo edilizio

Ai sensi dell'[art. 2-bis](#) co. 1 del DL 11/2023, inoltre, con una norma di interpretazione autentica è stato statuito che le "disposizioni dell'[articolo 1](#), comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'[articolo 2](#), commi 2 e 3, del presente decreto si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di

intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi suparti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l'eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante".

Al riguardo, la circ. [13/2023](#) dell'Agenzia delle Entrate ha opportunamente precisato che, a titolo esemplificativo, costituiscono varianti alla CILA che non rilevano ai fini del rispetto dei termini previsti dal citato comma 894:

- le modifiche o integrazioni del progetto iniziale;
- la variazione dell'impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi;
- la previsione della realizzazione di interventi trainanti e trainati rientranti nel *superbonus*, non previsti nella CILA presentata ad inizio dei lavori.

In caso di varianti in corso d'opera, peraltro, l'Amministrazione finanziaria ricorda che "il comma 13-quinquies dell'articolo 119 del Decreto Rilancio prevede che in caso di varianti in corso d'opera, queste possano essere comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata".

Fruizione in 10 rate annuali

Il *superbonus*, di cui all'[art. 119](#) del DL 34/2020, costituisce un beneficio fiscale fruibile in:

- 5 quote annuali di pari importo, se le spese detraibili sono state sostenute nel 2020 o nel 2021;
- 4 quote annuali di pari importo, se le spese detraibili sono state sostenute a partire dall'1.1.2022.

Un'eccezione riguarda gli IACP ed enti equivalenti e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per i quali si devono ripartite in 4 anni le spese sostenute dall'1.7.2022 ex co. 3-bis dell'[art. 119](#) del DL 34/2020.

Per le spese sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2022, il co. 8-quinquies dell'[art. 119](#) del DL 34/2020 (inserito dall'[art. 2](#) co. 3-sexies del DL 11/2023) consente al contribuente beneficiario di optare per la fruizione in dichiarazione dei redditi in 10 quote annuali costanti, invece che in 4.

La circ. [13/2023](#) ricorda che detta opzione (irrevocabile, una volta esercitata) è subordinata dalla norma al fatto che il contribuente "sospenda" la fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2022 (REDDITI 2023 o 730/2023) ed eserciti l'opzione nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2023 (REDDITI 2024 o 730/2024), rinviando quindi a tale dichiarazione dei redditi la fruizione della prima quota costante di detrazione.

art. 119 DL 19.5.2020 n. 34

Circolare Agenzia Entrate 13.6.2023 n. 13

Il Quotidiano del Commercialista del 20.6.2023 - "ONLUS, OdV o APS in possesso dei requisiti ante lavori o ante sostenimento delle spese" -

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Superbonus" - Zeni A.

Scheda n. 636.41 in Agg. 4/2023 - "Comunicazione di opzione per cessione e sconto - DL 11/2023 convertito" - Zeni

Scheda n. 636.42 in Agg. 5/2023 - "Ripartizione in 10 anni dei crediti per interventi "edilizi" - Codici tributo" - Zeni

Il Quotidiano del Commercialista del 23.5.2023 - "Superbonus anche con sostituzione dell'appaltatore" - Spina - Zeni

Il Quotidiano del Commercialista del 5.4.2023 - "Interpretazione autentica per le varianti di titoli abilitativi" - Zanetti - Zeni

Il Quotidiano del Commercialista del 14.6.2023 - "Progetto in variante irrilevante anche se cambia l'impresa o il committente" - Zanetti - Zeni

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Sopravvenienze attive - Rinunce dei soci ai crediti - Crediti correlati a redditi tassati per cassa - Imponibilità - Esclusione - Condizioni (Cass. 12.6.2023 n. 16595)

Con la sentenza 12.6.2023 n. [16595](#), la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare la questione del trattamento fiscale da riservare alle rinunce dei soci a crediti correlati a redditi tassati per cassa, giudicando inapplicabile, nel regime vigente dal 2016, la tesi del c.d. "incasso giuridico".

Quadro normativo di riferimento

In base alla disciplina in vigore sino al periodo d'imposta in corso al 7.10.2015 (2015, per i soggetti "solari"), la rinuncia, da parte del socio, al credito nei confronti della società partecipata non determinava, in capo a quest'ultima, l'insorgere di una sopravvenienza attiva rilevante ai fini della formazione del reddito imponibile ([art. 88](#) co. 4 del TUIR).

Tale norma andava esaminata in correlazione con i previgenti [artt. 94](#) co. 6 e [101](#) co. 7 del TUIR, per effetto dei quali l'ammontare relativo al credito oggetto della rinuncia non era ammesso in deduzione in capo al socio e si aggiungeva (totalmente) al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta nella società debitrice.

Come evidenziato dalle ris. Agenzia delle Entrate 22.5.2002 n. [152](#) e 5.4.2001 n. [41](#), gli effetti fiscali della rinuncia si potevano, dunque, sintetizzare nel seguente modo:

- per la società partecipata, la rinuncia al credito da parte del socio non costituiva sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante (in quanto va ad incrementare il patrimonio netto);
- in capo alla società controllante, invece, la rinuncia al credito determinava un incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

L'intassabilità della rinuncia ai crediti da parte dei soci si giustificava, in via sistematica, in virtù della cointeressenza del socio-creditore alle vicende della società partecipata. La patrimonializzazione di quest'ultima si rifletteva, infatti, sulla partecipante attraverso un corrispondente aumento del costo della partecipazione.

A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015 (2016, per i soggetti "solari"), invece, la norma di riferimento è l'[art. 88](#) co. 4-bis del TUIR, in base al quale *"la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale"*. Il nuovo regime qualifica, quindi, come "apporto" la sola parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto del credito in capo al socio.

Specularmente, in capo al socio imprenditore che detiene le partecipazioni in regime di impresa, ai sensi degli [artt. 94](#) co. 6 e [101](#) co. 7 del TUIR l'ammontare della rinuncia si aggiunge al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione *"nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia"*.

Tesi dell'Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza

Prima della sentenza in commento, con riferimento a fattispecie analoghe, quale la rinuncia al TFM da parte di soci amministratori, i giudici di legittimità (cfr., per tutte, l'ordinanza 14.4.2022 n. [12222](#)) hanno sostenuto la tesi opposta, affermando che detta rinuncia costituisce, dal punto di vista giuridico, un incasso, come tale suscettibile di essere tassato, in quanto:

- per un verso, presuppone la possibilità di disporre di una somma di denaro, costituisce espressione della volontà di patrimonializzare la società e, pertanto, presuppone il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene, comunque, "utilizzato";
- per un altro verso, arricchisce un soggetto giuridico - la società - che appartiene al rinunciante in quanto socio della stessa, il quale altrimenti si gioverebbe, attraverso lo schermo della personalità giuridica e in violazione del principio della capacità contributiva, dell'incremento della partecipazione sociale.

Analogo orientamento è stato seguito dall'Amministrazione finanziaria (C.M. 27.5.94 n. [73/E](#), § 3.20, e ris. Agenzia delle Entrate 13.10.2017 n. [124](#)), secondo la quale *"la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa (quali, ad esempio, i compensi spettanti agli amministratori e gli interessi relativi a finanziamenti dei soci) presuppone l'avvenuto incasso giuridico del credito e quindi l'obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione della ritenuta di imposta"*.

Nuova posizione della Suprema Corte

La sentenza [12.6.2023](#) n. 16595 ha affermato che la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, a un credito relativo a un reddito tassato per cassa (quali gli interessi maturati su finanziamenti erogati a una società partecipata), non comporta l'obbligo di sottoporre a tassazione il relativo ammontare, con conseguente esclusione anche della ritenuta prevista dall'[art. 26](#) co. 5 del DPR 600/73.

Infatti, alla luce del mutato quadro normativo, il valore fiscale del credito oggetto di rinuncia è stato posto in correlazione con la detassazione.

In altri termini, a seguito della rinuncia, nello stesso tempo:

- il socio aumenta il costo della partecipazione solo nei limiti del valore fiscale del credito;
- la società beneficia di una sopravvenienza attiva non imponibile solo nei limiti di detto valore.

Pertanto, la rinuncia di un credito avente valore fiscale pari a zero, come per i crediti legati ad un reddito tassato per cassa, non incrementa il valore fiscale della partecipazione. Di contro, detta rinuncia comporta la tassazione integrale della sopravvenienza attiva in capo alla società partecipata.

Le asimmetrie cui la regola dell'incasso giuridico intendeva porre rimedio sono state, pertanto, risolte dal

legislatore mutando la formulazione dell'[art. 88](#) del TUIR, lato società partecipata, e degli [artt. 94](#) e [101](#) dello stesso TUIR, lato socio creditore.

La Suprema Corte si allinea così all'orientamento dottrinale pressoché unanime (cfr., per tutti, la norma di comportamento AIDC n. [201/2018](#)).

art. 88 co. 4 bis DPR 22.12.1986 n. 917

Il Quotidiano del Commercialista del 13.6.2023 - "Dietrofront della Cassazione sull'incasso giuridico" - Fornero

Il Sole - 24 Ore del 13.6.2023, p. 41 - "Rinuncia dei soci ai crediti: non scatta più la tassazione" - Deotto D. - Lovecchio L.

Cass. 12.6.2023 n. 16595

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Rinuncia dei soci ai crediti" - Latorraca S.

RISCOSSIONE

Modello F24 - Versamenti unificati - Versamenti in scadenza al 30.6.2023 - Proroga al 20.7.2023 per i contribuenti con ISA e per i soggetti minimi e forfetari (comunicato stampa Ministero dell'Economia e delle finanze 14.6.2023 n. 98)

Con il comunicato stampa 14.6.2023 n. [98](#), il Ministero dell'Economia e delle finanze ha reso noto che con "una prossima disposizione normativa" verrà disposta la proroga del termine per i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2023, IRAP 2023 e IVA 2023:

- dal 30.6.2023 al 20.7.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- in relazione ai contribuenti che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. "minimi" o che presentano altre cause di esclusione dagli ISA.

Soggetti interessati dalla proroga dei versamenti

Analogamente alle proroghe intervenute in anni scorsi, deve ritenersi che la proroga in esame si applichi ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'[art. 9-bis](#) del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione dagli ISA

Come precisato dal comunicato stampa, possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario di cui all'[art. 1](#) co. 54-89 della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'[art. 27](#) co. 1 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).

Soggetti che svolgono attività agricole

Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli [artt. 32](#) ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 330).

Soci di società e associazioni "trasparenti"

Analogamente agli scorsi anni, il comunicato stampa precisa che la proroga si estende ai soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli [artt. 5](#), [115](#) e [116](#) del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare del più ampio termine di versamento anche:

- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali "trasparenti".

Nuovo termine di versamento senza la maggiorazione dello 0,4%

Nei confronti dei suddetti soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti in scadenza il 30.6.2023 possono essere effettuati entro il 20.7.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%.

Conferma del termine di versamento con la maggiorazione dello 0,4%

Il comunicato stampa stabilisce che rimane invece ferma la scadenza del 31.7.2023 (in quanto il 30 luglio cade di domenica), per il versamento con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Il versamento con la maggiorazione dello 0,4% si applica quindi:

- dal 21.7.2023 al 31.7.2023, per i soggetti che possono beneficiare della proroga;
- dall'1.7.2023 al 31.7.2023, per i soggetti che non possono beneficiare della proroga.

Soggetti IRES con termini di versamento successivi al 30.6.2023

La proroga in esame non riguarda comunque i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2023 in conseguenza della data di:

- approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali "solari" che approvano il bilancio 2022 dopo il 31.5.2023);
- chiusura del periodo d'imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2022 - 30.6.2023).

Versamenti che rientrano nella proroga

La proroga al 20.7.2023 riguarda i "versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni" dei redditi e IRAP, che sarebbero scaduti il 30.6.2023 senza la maggiorazione dello 0,4%, quindi in particolare:

- il saldo 2022 e l'eventuale primo acconto 2023 dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP;
- il saldo 2022 dell'addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2022 e l'eventuale acconto 2023 dell'addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2022 e l'eventuale primo acconto 2023 della "cedolare secca sulle locazioni", dell'imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfettari e dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. "contribuenti minimi";
- le altre imposte sostitutive (es. per la rivalutazione dei beni d'impresa, *capital gain* in regime di dichiarazione) o addizionali (es. la c.d. "tassa etica") che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il saldo 2022 e l'eventuale primo acconto 2023 dell'IVIE e/o dell'IVAFE;
- l'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

La proroga al 20.7.2023 senza la maggiorazione dello 0,4% deve ritenersi estensibile agli altri versamenti che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi, in particolare:

- il saldo 2022 e il primo acconto 2023 dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti; rientrano nella proroga anche i contributi INPS dei soci di srl artigiane o commerciali non in regime di "trasparenza fiscale" (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. [173](#));
- il diritto annuale alle Camere di commercio.

Versamento del saldo IVA relativo al 2022

Poiché il comunicato stampa fa espresso riferimento anche alla dichiarazione IVA, la proroga al 20.7.2023 si estende al versamento del saldo IVA per il 2022, qualora non sia stato effettuato entro l'ordinaria scadenza del 16.3.2023, con le previste maggiorazioni dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario e fino al 30.6.2023, fermo restando il versamento entro il 31.7.2023 con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulle precedenti.

art. 17 DPR 7.12.2001 n. 435

art. 18 DLgs. 9.7.1997 n. 241

art. 6 DPR 14.10.1999 n. 542

art. 8 DM 11.5.2001 n. 359

Comunicato stampa Min. Economia e Finanze 14.6.2023 n. 98

Il Quotidiano del Commercialista del 15.6.2023 - "Slittano al 20 luglio i versamenti per contribuenti ISA e forfettari" - Gallo - Negro

PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali - Misure emergenziali per l'Emilia Romagna - Integrazione salariale per i lavoratori subordinati - Novità del DL 61/2023 (c.d. "DL alluvione") (messaggio INPS 14.6.2023 n. 2215)

Facendo seguito alla circ. 8.6.2023 n. [53](#), con la quale è stata illustrata la disciplina del nuovo ammortizzatore sociale unico introdotto dall'[art. 7](#) del DL 61/2023 (c.d. decreto "Alluvioni") a favore dei lavoratori dipendenti colpiti dagli eventi alluvionali dello scorso mese di maggio, l'INPS ha pubblicato il messaggio 14.6.2023 n. [2215](#), fornendo ulteriori precisazioni in merito ai requisiti temporali richiesti, nonché all'impossibilità dei lavoratori di prestare l'attività lavorativa o di recarsi presso il luogo di lavoro.

Disciplina generale

La misura in esame consiste in un'integrazione al reddito riconosciuta ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data dell'1.5.2023, sono residenti, domiciliati o risultano alle dipendenze di un datore di lavoro ubicato in uno dei territori alluvionati delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana, indicati nell'allegato 1 al DL [61/2023](#)

La misura di sostegno è riconosciuta dall'INPS entro il 31.8.2023 e ha un importo mensile massimo pari a quello previsto per la Cassa integrazione guadagni ai sensi dell'[art. 3](#) del DLgs. 148/2015.

La durata massima della prestazione è pari a:

- 90 giorni per i lavoratori impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa;
- 15 giornate per coloro che sono impossibilitati a recarsi al lavoro.

L'accesso allo strumento in parola non comporta l'obbligo per il datore di lavoro di versare il contributo addizionale ex [art. 5](#) del DLgs. 148/2015.

Nel messaggio in esame, l'INPS conferma che la procedura telematica per richiedere la prestazione è già operativa dal 15.6.2023.

Requisiti soggettivi

L'INPS ricorda che l'integrazione al reddito in esame può essere richiesta dai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data dell'1.5.2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, sono impossibilitati a prestare attività lavorativa poiché la stessa si svolge presso datori di lavoro ubicati in uno dei Comuni colpiti dall'alluvione e che, in conseguenza di tale evento, hanno sospeso l'attività lavorativa.

Inoltre, possono accedervi i lavoratori subordinati del settore privato che, sempre alla data dell'1.5.2023, risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati e che sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro la cui attività si svolge al di fuori dei territori indicati dal DL [61/2023](#).

Nel merito, con il messaggio n. [2215/2023](#), l'INPS precisa che ai fini dell'ammissione all'ammortizzatore sociale unico emergenziale, considerato che il 1° maggio è un giorno festivo, la suddetta data deve intendersi differita al primo giorno lavorativo successivo, ossia il 2.5.2023.

Impossibilità per il lavoratore di compiere la prestazione o recarsi al lavoro

In merito al tema dell'impossibilità a prestare l'attività lavorativa presso il datore di lavoro colpito dall'alluvione, con il messaggio n. [2215/2023](#) l'INPS ha chiarito che tale impossibilità non deve intendersi riferita all'intero complesso aziendale ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo.

Si ricorda che, ricorrendo detta ipotesi, la misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di 90 giornate da collocare nell'arco temporale che va dal 2.5.2023 al 31.8.2023.

Ancora, l'Istituto previdenziale precisa che, qualora il ricorso alla nuova misura di sostegno al reddito derivi invece dall'impossibilità a recarsi al lavoro da parte dei lavoratori residenti o domiciliati alla data del 2.5.2023 in uno dei Comuni alluvionati, l'accesso all'ammortizzatore sociale unico è ammesso a prescindere dalla circostanza che l'attività lavorativa si svolga all'interno o al di fuori dei territori tassativamente indicati in allegato al DL [61/2023](#).

L'INPS ricorda che, in questa circostanza, la misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di 15 giornate da collocare nel medesimo arco temporale che va dal 2.5.2023 al 31.8.2023.

art. 7 DL 1.6.2023 n. 61

art. 8 DL 1.6.2023 n. 61

Circolare INPS 8.6.2023 n. 53

Messaggio INPS 14.6.2023 n. 2215

Il Quotidiano del Commercialista del 16.6.2023 - "Ammortizzatore sociale emergenziale anche per un solo settore aziendale" - Mamone

Italia Oggi del 16.6.2023, p. 32 - "Alluvione, la sede non conta" - Cirioli D.

Il Quotidiano del Commercialista del 9.6.2023 - "Opzione in tempi stretti per l'ammortizzatore sociale unico" - Mamone

Guide Eutekne - Previdenza - "Cassa Integrazione guadagni" - Bonini P.

Leggi in evidenza

FISCALE

DM MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 4.5.2023

FISCALE

TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DICHIARAZIONE - Approvazione del nuovo modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali - Modalità e termini di presentazione

In attuazione dell'art. 1 co. 770 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), con il presente DM è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali (ENC), unitamente alle relative istruzioni per la compilazione ed alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Il nuovo modello dichiarativo IMU ENC sostituisce quello precedente, approvato con il DM 26.6.2014.

Dichiarazione ai fini IMIS, IMI e ILIA

Il modello dichiarativo approvato dal presente DM non riguarda gli immobili situati nei Comuni della:

- Provincia autonoma di Trento, assoggettati all'imposta immobiliare semplice (IMIS), istituita dalla L. Prov. Trento 30.12.2014 n. 14;

- Provincia autonoma di Bolzano, assoggettati all'imposta municipale immobiliare (IMI), istituita dalla L. Prov. Bolzano 19.4.2014 n. 3;

- Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ove, dall'1.1.2023, si applica l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), istituita dalla L. Reg. Friuli Venezia Giulia 14.11.2022 n. 17.

Ai fini dichiarativi di tali imposte, i contribuenti interessati devono infatti utilizzare i modelli approvati:

- dalle Province autonome di Trento e Bolzano;

- dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, a partire dalle dichiarazioni relative al 2023.

Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione IMU ENC

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IMU ENC gli enti non commerciali che fruiscono dell'esenzione dall'IMU ai sensi dell'art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019, in relazione all'utilizzo dell'immobile posseduto per lo svolgimento:

- delle attività istituzionali elencate all'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92 (ossia delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, religiose e di culto di cui all'art. 16 lett. a) della L. 222/85);

- con modalità non commerciali (da riscontrarsi ai sensi degli artt. 3 e 4 del DM 19.11.2012 n. 200).

Contenuto della dichiarazione IMU ENC

Gli enti non commerciali di cui all'art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019 devono indicare nel modello IMU ENC tutti gli immobili di cui sono in possesso, siano questi immobili:

- ove l'ente non commerciale svolge esclusivamente le attività istituzionali di cui all'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92 con modalità non commerciali (esenti ai sensi dell'art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019);

- con utilizzazione mista, impiegati solo in parte per lo svolgimento delle attività istituzionali con modalità non commerciali (tali immobili godono di un'esenzione parziale, secondo il criterio proporzionale di cui all'art. 5 del DM 19.11.2012 n. 200);

- ove l'ente non svolge le attività istituzionali di cui all'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, o le svolge con modalità commerciali; tali immobili possono risultare totalmente imponibili, oppure esenti per circostanze diverse da quelle di cui all'art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019.

Modalità di presentazione della dichiarazione IMU ENC

La dichiarazione IMU ENC va presentata al Comune sul cui territorio insistono (totalmente o prevalentemente) gli immobili da dichiarare.

La dichiarazione IMU ENC deve essere presentata esclusivamente mediante trasmissione telematica:

- direttamente da parte del contribuente oppure tramite un soggetto abilitato incaricato ai sensi dell'art. 3 co. 3 del DPR 322/98;

- utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;

- in conformità alle specifiche tecniche approvate con il presente DM; gli eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze (www.finanze.gov.it).

Obbligo e termini di presentazione della dichiarazione IMU ENC

Gli enti non commerciali di cui all'art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019 devono presentare la dichiarazione IMU ENC entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui:

- ha avuto inizio il possesso degli immobili;

- oppure sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

In seguito, a differenza degli altri soggetti passivi, gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione ogni anno, indipendentemente dal verificarsi di variazioni che influiscano sulla determinazione dell'imposta dovuta, sempre entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Anche per gli enti non commerciali, l'art. 3 co. 1 del DL 29.12.2022 n. 198, conv. L. 24.2.2023 n. 14, ha però ulteriormente differito al 30.6.2023 il termine di presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021, che era già stato prorogato al 31.12.2022 dall'art. 35 co. 4 del DL 21.6.2022 n. 73, conv. L. 4.8.2022 n. 122.

Pertanto, entro il 30.6.2023 vanno presentate entrambe le dichiarazioni IMU ENC riferite agli anni 2021 e 2022.

Dichiarazioni già presentate per il 2021 utilizzando il precedente modello

Sono valide le dichiarazioni IMU ENC già presentate per l'anno 2021 utilizzando il precedente modello di cui al DM 26.6.2014, purché:

- tale dichiarazione sia stata presentata prima dell'approvazione del nuovo modello;

- non vi siano elementi ulteriori da dichiarare, per i quali è necessario l'utilizzo del nuovo modello (ad esempio, i dati relativi alle esenzioni riconosciute nell'ambito del Quadro temporaneo aiuti di Stato per il COVID-19).